

A 80 bis Gen.



Sent. # 108

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

*In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele 3.^o
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia*

*Il Senato del Regno, costituito in Alta
Corte di Giustizia per giudicare
Nasi Nunzio fu Rosario, di anni 54 da
Trapani, già ministro della pubblica istru-
zione:*

*Accusato
come alla deliberazione della Camera dei De-
putati, del 27 giugno 1907;
a) di falso e di peculato continuato per avere
dal 25 febbraio 1901 al 22 ottobre 1903 con atti
esecutivi della medesima risoluzione, in con-
corso di Ignazio Lombardo, e nella qualità
che egli rivestiva di ministro della pubblica
istruzione, firmato atti falsi, da cui derivò
pubblico nocumento relativamente alle spe-
se occorse nei viaggi a Milano per le onoran-
ze a Giuseppe Verdi e per l'inaugurazione del
congresso geografico, a Venezia per la inau-
gurazione della 4.^a esposizione d'arte, a Mi-
lano, Vicosoprano e poi ad Alba, Vicosopra-
no, Milano, Venezia, Firenze e poi a Cava*

dei Tirreni, Napoli e Trapani e così via dicendo in altri successivi diciassette viaggi sottraendo e distraendo col mezzo degli atti falsi come sopra firmati in danno dell'erario dello Stato la somma approssimativa di lire 52.213 di cui per ragione del suo ufficio aveva la gestione (articoli 275, 168, 79, 63 del codice penale).

b) di falso e peculato continuato per avere in Napoli e Roma con atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso del Lombardo e sempre nella qualità di pubblico ufficiale firmato atti falsi, dai quali derivò pubblico documento in quanto a disposizioni ed erogazioni di somme dell'erario dello Stato e destinazione degli oggetti con esse somme acquistati contenute nelle seguenti fatture discaricate, previo il suo visto e la sua autorizzazione a pagare alla cassa dell'economista cassiere del ministero della pubblica istruzione nelle date di cui appresso:

Ditta Richard Ginori, fattura 26 dicembre 1902, lire 910;

Ditta Ditmar, fattura 26 luglio 1902, lire 314; fattura 18 agosto 1902, per lire 248;

Ditta Cagiati, fatture 29 marzo 1902 e 18 agosto 1903, per la somma complessiva di lire 866;

Ditta Bianchelli, fatture 18 agosto 1903, per la somma complessiva di lire 1020;

Ditta Stisa, fatture 5 febbraio 1902, 18 agosto e 31 ottobre 1903, per la somma complessiva di lire 2340;

Ditta Schemboche e Baldi, fattura agosto 1902, per lire 1469;

distraendo e sottraendo così in concorso del Lombardo e in danno dell'erario dello Stato la somma complessiva di circa lire 7000,

di cui per ragione del suo ufficio aveva la gestione (articoli 168, 275, 79 e 63 Codice penale);

c) di falso e peculato continuato, per avere in Roma, dal maggio all'agosto 1903, sempre nell'esercizio delle sue funzioni, firmato atti falsi, da cui derivò pubblico documento, disponendo ed erogando somme dell'erario dello Stato per acquisto di oggetti varii con fatture della Ditta Sarteur, per la somma approssimativa di lire 2500, delle quali per ragione del suo ufficio aveva la gestione (articoli 275, 168 e 79 Codice penale);

d) di peculato per avere sottratto e distratto a favore dello scultore Buemi e per compensarlo d'un lavoro fatto per suo conto personale la somma di lire 1000, di cui, per ragione del suo ufficio aveva la gestione (articolo 168 Codice penale);

e) di falso e peculato continuato in concorso del Lombardo per avere in Roma sempre nella sua qualità di ministro nel giorno 26 ottobre 1903 formato l'atto falso contenuto nel mandato di pagamento per lire 1000, erogando questa somma in pro del pittore Giacomo Balla indicandovi la falsa causa dell'incoraggiamento, mentre la somma veniva assegnata e pagata per il lavoro d'un ritratto fatto per la sua persona (articoli 168, 275 e 63 Codice penale);

f) di peculato continuato per avere in Roma negli anni 1901, 1902, 1903 con atti esecutivi della medesima risoluzione, sempre nella sua qualità di pubblico ufficiale, in concorso del Lombardo, sottratto in danno dell'erario dello Stato la somma complessiva di lire 21773, di cui aveva per ragione del suo ufficio la gestione e di cui si servi

per acquisto e per rilegatura di libri, nonché per commissione di lavori nell'interesse suo personale, restituendone poi una parte relativa alla commissione dei lavori in lire 2500 prima del cominciamento del processo penale (articoli 168, 79, 63 del Codice penale)

g) e finalmente di peculato continuato per avere in Roma negli anni 1901, 1902, 1903 nella stessa sua qualità di pubblico ufficiale in concorso del Lombardo distratto e sottratto l'opera del Tiranesi proveniente dalla Regia calcografia del valore di lire 1600, una copia dell'intera collezione delle leggi e decreti del Regno e molti altri libri di numero indeterminato, ma di valore non lieve, due quadri a sanguina del pittore Jerace e del valore di lire 1000, nonché altri oggetti questi ultimi restituiti nel febbraio 1904 (articoli 168, 79, 63 del Codice penale)

E per giudicare altresì

Lombardo Ignazio fu Giuseppe di anni 46 da Crapanzani, già professore all'istituto nautico di detta città e comandato a capo della segreteria particolare dell'ex Ministro Nasi.

Accusato

di correttezza nei reati di cui alle lettere a, b, e, f e g ascritti al Nasi.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto, che dai risultati dell'orale discussione è stata confermata la base della tesi d'accusa, riposta nel concetto del reato continuato, consumato nello svolgimento di atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, dall'accusa specificati e qualificati di peculato e di falso: imperocché la ricerca

fatta dal ministro Nasi, nel suo ingresso alla Pubblica istruzione, di un capitolo del suo bilancio, su cui dare ordinativi senza correr obbligo di giustificazione; l'anticipazione di una somma chiesta all'economista casiere del ministero, ottenuta e mantenuta; il concentramento nella segreteria particolare della distribuzione dei sussidi; dinotarono che fu in lui il proposito di disporre a suo piacimento, in quanto gli fosse stato possibile, del denaro pubblico;

Che la specie degli atti esecutivi di questo proposito, consistente nelle dichiarazioni di spese di viaggio, oltre le giustificate dalle note di albergo e del commesso, che accompagnava il ministro, ossia la simulazione di spese maggiori di quelle delle quali era dovuto il rimborso, spesso con duplicazione d'oggetto, eppure scaricate d'ordine del ministro, ha la prova nel detto stesso dei due accusati, che confessarono quelle dichiarazioni non veritiere, ma formule usate a fine di contabilità per coprire spese non documentabili o di natura diversa da quella delle occorrenti nei viaggi; nelle testimonianze delle ospitalità in alcuni viaggi dal ministro godute senza occasione di spesa veruna, menò le minime ed insignificanti; ed ha la maggiore conferma riguardo ai viaggi d'indole privata od in circostanza delle villeggiature della famiglia;

Che non convinse la doppia discolpa riposta nelle beneficenze occulte od altre generosità di convito, e nelle spese di natura riservata e d'indole politica; imperocchè il bisogno sentito dall'accusato Nasi di questa rivelazione detrae valore al primo argomento difensivo,

pur non contando una anticipazione, fra l'altre, di lire due mila per doni e lotterie di beneficenza in varie città, risultante da mandato del 3 gennaio 1902, di cui è menzione agli atti dei viaggi. E quanto alle spese di carattere riservato da lui dichiarate di tre qualità; cioè quelle sostenute per chiamare dal mezzogiorno i maestri ai congressi di Bologna e Bremona; quella per guadagnare il giornale didattico «La scuola secondaria» di Milano; le altre per la penetrazione nella Tripolitania; su d'altra osservazione [è] prevalente, che esse servirono a fini personali del ministro, a vantaggio suo di partito e ad interesse di sue individuali idee; ciò che non fa scomparire la distrazione del pubblico denaro dal vero servizio dell'amministrazione dello Stato;

Che non meno provato si è l'altro capo di accusa, quello cioè dell'appropriazione degli oggetti acquistati ai pubblici negozi, celati nelle fatture sotto indicazioni, o generiche o di qualche altro oggetto, destinato in dono a società di tiro a segno, o ciclistiche, o ginnastiche e di scherma, per gare o feste di beneficenza o sportive, con prezzo alterato e comprensivo del valore degli omessi oggetti d'uso personale e di famiglia; imperocchè anche queste simulazioni, volute dalla persona stessa del ministro, talvolta espressamente, talvolta consentite, ed il trasporto degli oggetti alla sua abitazione in Roma, o la loro spedizione a quella di Trapani, sono indizi della fraudolenta intenzione. Che se di doni ufficiali, e di qualche pagamento del proprio d'oggetti d'uso personale, riuscì alla difesa la prova, non comprese tutti gli oggetti nascosti, alcuno dei quali anzi i fra i sequestrati al villino Nasi di Trapani;

oltre di che vi han fatti non smentiti, ciascuno dei quali basterebbe per se all'incriminazione; il dono di nozze, pagato dal ministro, spedito ai congiunti del ministro; le mille e più lire pagate dalla cassa economale per ritratti del ministro e della di lui famiglia, su fattura Schemboche e Baldi portante « lavori fotografici » caricata al capitolo « Gallerie e monumenti »; le piante acquistate per se dal ministro e spedite a Trapani, egualmente pagate sotto titolo di lavoro straordinario per il ministro, ed il giardiniere a spese pure di questo inviato colà per interrarle;

Che l'appropriazione dei volumi delle opere, quali inviate al ministero dai professori, quali dagli istituti, richiestine con circolari, e degli esemplari delle pubblicazioni dei concorrenti, ed i libri comprati per uso del ministro col danaro del ministero; l'ingente spesa delle rilegature caricata sull'economato, aggiunto l'importare delle spedizioni a Trapani delle numerose casse dei volumi, formano materia di accusa non meno consistente; la difesa non avendo eccepito, che sulla quantità, e la discolta non avendo versato che sulla pretesa consuetudine. Alla biblioteca del ministero, cui tutti i libri, che non fossero d'omaggio alla persona del ministro, doverano appartenere, non andavano, disse un testimonio, che gli scarti;

Ritenuto, che per lo contrario l'accusa non ha fondamento riguardo ad altri capi d'imputazione, e che essa stessa ha receduto riguardo agli incoraggiamenti elargiti agli artisti Buemi, Balla e Jerace;

Considerando in diritto, che nelle sottrazioni o distrazioni predette si riscontrano gli estremi del peculato. Non dubbia è la qualità

di pubblico ufficiale nel ministro, che la riveste
anzi in grado supremo. Il ministro è l'ammi-
nistratore del suo bilancio; tutte le spese devono
essere da lui ordinate; egli ne è il responsabile.
La custodia della cassa può essere d'altri. L'ar-
ticolo 168 del Codice penale presenta le diverse
ipotesi dell'ufficio, in cui la sottrazione costi-
tuisce il peculato: l'amministraxione, l'esazio-
ne o la custodia del denaro; mentre l'articolo
169 del Codice penale francese indica l'esattore,
il commesso alla riscossione, il depositario o con-
tabile pubblico; onde la maggiore estensione del-
la disposizione nostra porge argomento a soste-
nere, bastante a costituire il requisito del pecula-
to, l'amministraxione, anche senza l'ufficio del
l'esazione o della custodia. Senonchè nel caso
in esame può prescindersi dal risolvere sotto un
tal punto di vista generale; poichè il ministro
Nasi, prendendo le anticipazioni, s'impadronì
egli stesso, in relazione a certe spese, del maneg-
gio del denaro pubblico; ed è in dottrina e giu-
risprudenza, che rendesi peculatore chiunque
commetta la sottrazione o distrazione del de-
naro od altra cosa mobile, di cui avesse anche
soltanto di fatto e temporaneamente l'ammi-
nistraxione. È quanto all'elemento intenziona-
le doloso nell'agente, esso in tema di peculato
è insito nel fatto dell'appropriazione con scien-
za e volontà; che più, richiedendo il dolo speci-
fico, il fine determinato del lucro, non può vo-
lersi che questo debba consistere esclusivamen-
te nel pecuniario, nel valutabile a denaro, ma
deve intendersi in qualunque tornaconto, in
qualunque soddisfazione. Di tal fatta sono
le utilità personali, che il ministro Nasi anda-
va procacciandosi nei congressi e mediante la
stampa, la soddisfazione dell'esplorazione in

Tripolitania, secondo le personali sue mire ed ambizioni. Se non che neppure il lucro pecuniario mancò nelle spese dei viaggi di scopo privato scaricate sulla cassa economica; non mancò nel prezzo degli oggetti d'uso personale e di famiglia pagato dal ministero; non mancò nel dono di nozze ai congiunti, nelle piantagioni, nei ritratti della famiglia, tutto a danaro dello Stato;

Considerato, che, quanto della sussistenza del peculato, altrettanto non può dirsi di quella del falso, nè sotto l'aspetto della connessione di reato a reato, preveduta dall'articolo 171, nè sotto quella della simultaneità di due violazioni diverse di legge, preveduta dall'articolo 78 del codice penale. L'articolo 275 di detto codice, del quale l'accusa chiede l'applicazione, punisce il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni forma un atto falso o ne altera un vero con pubblico o privato documento. Gli atti in esame sono le dichiarazioni delle spese di viaggio e le fatture dei mercatanti, le quali non erano atti pubblici o di pubblica funzione, e di per sé non producevano documento, innanzi che l'impronta prendessero dal visto del ministro e dal suo ordine di scaricamento o pagamento. Ma quello fu il momento, in cui prese essere e si consumò il peculato, riposto nella sottrazione, che si identifica con il documento di quel visto ed ordine ministeriale; onde l'unico fatto delittuoso, il peculato, con unica violazione di legge;

Considerando, che, ammesso il peculato, e passando a risolvere sul valore, come vuole la disposizione su doppia ipotesi dell'articolo 168, il danno derivato al pubblico erario è da riguardarsi lieve; tanto più che non tutti i cari-

chi dell'accusa nelle determinate somme hanno avuta precisa conferma; onde l'applicazione dell'alinca di detto articolo;

Considerando ancora, circa la misura della pena, che adottando il concetto del reato continuato, non solo per ciascuna separata specie di sottrazione o distrazione, sulla traccia dei capi di accusa, ma per tutto il complesso dei fatti, di cui Nunzio Nasi è giudicato colpevole, conviene applicare una sola pena aumentata a termini dell'articolo 79;

Che infine le circostanze, in cui Nunzio Nasi trasse la vita ministeriale, e si rese delinquente, possono ammettersi quali attenuanti; con che per altro la mitigazione della pena afflittiva, in cui dovrà essere computata a norma di legge la qualsiasi detenzione preventivamente sofferta, non faccia intendere meno alta, nè meno severa la riprovazione del disordine, dell'arbitrio, dell'abuso amministrativo;

Ritenuto, riguardo all'altro accusato Ignazio Lombardo, non provato, che fosse colpevole il suo concorso nei reati, dei quali Nunzio Nasi è stato ritenuto responsabile.

Per Questi Motivi

Dichiara colpevole Nasi Nunzio di peculato continuato, con danno lieve ed in concorso di circostanze attenuanti.

È visti ed applicati gli articoli 168 alinea, 79, 59, 40 Codice penale; 568, 569, 605 e seguenti Codice procedura penale.

Lo condanna alla pena della reclusione per mesi undici e giorni venti, alla multa di lire duecentonovantadue, ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni quattro e mesi due. Lo condanna altresì ai danni ed alle spese.

Visto poi l'articolo 393 Codice procedura penale.

Dichiara non farsi luogo a procedere a carico dello stesso Nasi per inesistenza dei reati relativi alle somme pagate agli artisti Jerace, Bucini e Balla, e per quanto riguarda la collezione delle leggi e decreti del Regno.

Dichiara non provata la reità di Lombardo Ignazio e perciò lo assolve, ordinandone la scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Ordina la trasmissione degli atti e documenti alla competente autorità giudiziaria, la quale provvederà sulle spese e sulla confisca e restituzione degli oggetti e documenti in giudiziale sequestro.

I d'insufficienza del mezzo defensionale (Si approva la postilla) # con denaro dello Stato (di appello) così deciso e pronunziato in Roma, il 24 febbraio 1908.

Il Presidente

manfredi

Pietro Porri cancelliere

Luigi Fontana Canc.

A richiesta di S. E. il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia

Il C. G. Giovanni Ufficiale Giudiziale addetto all'Alta Corte di Giustizia ha notificato il dispositivo della sentenza agli Accusati Nasi Ignazio, Via Firenze e Lombardi Ignazio in Valletta, Rivoli W. consegnandoli nelle loro mani.

Roma Ventiquattro Febbraio 1908

L'Ufficiale Giudiziale

Carlo Giovanni

10/3/08 rilasciata copia all'Avv. Bonacci

et subscripta tamē supra
to sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto alla Corte di Cassazione di
Roma ho notificato la presente
Sentenza al nominato Avv. Ruggi
Ruggi lasciando sopra conforme
nel suo domicilio in Roma la fe-
renza consegnandola nelle due
mani

Roma dieci Marzo 1908

L'Ufficiale Giudiziario

Carlo Giovanni -

